PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per lo sviluppo

2004/0223(COD)

17.11.2005

PARERE

della commissione per lo sviluppo

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per la stabilità (COM(2004)0630 – C6-0251/2004 – 2004/0223(COD))

Relatore per parere (*): Pierre Schapira

(*) Cooperazione rafforzata tra le commissioni – articolo 47 del regolamento

AD\587711IT.doc PE 360.022v02-00

Τ

BREVE MOTIVAZIONE

Lo strumento per la stabilità è uno dei quattro nuovi strumenti di assistenza esterna proposti dalla Commissione nel cosiddetto "pacchetto Prodi". La sua particolarità consiste nell'essere uno strumento tematico, a differenza degli altri tre che sono strumenti geografici.

L'obiettivo dello strumento per la stabilità è di fornire, per mezzo di un unico strumento giuridico, una risposta efficace, immediata ed integrata a situazioni di crisi nei paesi terzi, fino al momento della ripresa di una cooperazione normale nell'ambito degli altri strumenti di finanziamento per la cooperazione e l'assistenza.

Attualmente la risposta alle situazioni di crisi - come quelle dell'Afghanistan e dell'Iraq - può attivare almeno sette strumenti finanziari comunitari distinti, ciascuno dei quali dotato di proprie procedure decisionali e propri vincoli di bilancio.

Lo strumento per la stabilità è concepito per consolidare e unificare i meccanismi di risposta alle crisi e per migliorare tale risposta.

Oltre a fornire un'immediata risposta alle crisi, lo strumento per la stabilità ha per oggetto azioni di cooperazione di lungo termine in un contesto di stabilità, al fine di affrontare le crisi mondiali e transregionali che incidono sulla sicurezza civile (traffici illeciti, crimine organizzato e terrorismo), le grandi minacce tecnologiche e la questione dello sviluppo di capacità di mantenimento della pace.

A causa dei limiti posti alla lunghezza delle motivazioni, si tratteranno qui solo le due principali modificazioni proposte:

- esclusione delle lettere b) e c) dall'articolo 2 del regolamento.

Il presente parere propone di ritirare dal regolamento tutto ciò che riguarda la cooperazione di lungo periodo in un contesto stabile, al fine di trattare determinate sfide mondiali e transregionali (articolo 2, lettere b) e c)).

Non si tratta di eliminare tali competenze tout court, ma piuttosto di insistere affinché esse siano esercitato in un ambito più appropriato, diverso da quello dello strumento di stabilità.

Si tratta ora di stabilire in che modo ristabilire dette competenze. Si prospettano due soluzioni:

- integrarle nei vari strumenti geografici come programmi tematici. Gli strumenti geografici sono tutti provvisti di clausole "passerella" che assicurano il legame fra le varie zone geografiche interessate quando il programma proposto presenta un carattere globale, orizzontale, regionale o transfrontaliero (cfr. articolo 22 della proposta dell'ICDCE e l'articolo 27 dell'IEVP). Il Parlamento e il Consiglio parteciperebbero alla definizione degli obiettivi e delle priorità politiche assegnate a tali programmi tematici nel quadro delle procedure di approvazione dei documenti strategici tematici previsti dagli strumenti finanziari geografici.

- integrarle in un unico ed istituendo strumento tematico quadro. Questo coprirebbe l'insieme dei programmi tematici enunciati nell'omonima Comunicazione della Commissione¹ più un ottavo programma tematico, dedicato alla stabilità a lungo termine. Tale soluzione avrebbe il vantaggio di risolvere gli inconvenienti di una "geografizzazione" eccessiva e di tener pienamente conto della natura trasversale di determinati programmi rispettando l'obiettivo di razionalizzazione perseguito dalla Commissione.
- Motivazione dell'esclusione delle operazioni di mantenimento della pace e di qualunque sostegno a operazioni militari o paramilitari

La soppressione del sostegno finanziario e tecnico alle operazioni di mantenimento della pace condotte da eserciti stranieri, anche nel caso di una partnership con organizzazioni internazionali, regionali e subregionali operanti sotto l'egida delle Nazioni Unite, sarebbe auspicabile per una serie di motivi.

Innanzitutto appare difficile finanziare operazioni militari, anche se di mantenimento della pace, senza alcun controllo democratico preventivo. Considerata l'urgenza e la rapidità della risposta, la Commissione agirebbe senza alcun mandato politico del Parlamento europeo o del Consiglio. La Commissione ci chiede in altre parole di firmarle un assegno in bianco per appoggiare questa o quella coalizione di eserciti stranieri.

Nella sua relazione circa i motivi della scelta della base giuridica la stessa Commissione riconosce che le operazioni di mantenimento della pace non possono fondarsi sul solo articolo 179 TCE: "Gli aspetti civili degli interventi di risposta alle crisi rientrerebbero normalmente nel campo di applicazione dell'articolo 179 e dell'articolo 181, lettera A, del trattato CE. Tuttavia, sebbene contribuiscano chiaramente agli obiettivi di cui all'articolo 179 e all'articolo 181, lettera A, le disposizioni riguardanti in particolare il finanziamento delle operazioni di mantenimento della pace giustificano una base giuridica nell'articolo 308 del trattato."

Contrariamente a quanto asserisce la Commissione, non esiste alcun precedente comunitario in fatto di mantenimento della pace. Il fondo per la pace in Africa non può costituire un precedente essendo fondato sull'articolo 11 dell'accordo di Cotonou, che è un accordo di tipo misto. Inoltre le decisioni di finanziamento di tale fondo sono adottate secondo le procedure del FES, ossia per decisione del Comitato FES, che è composto da rappresentanti degli Stati membri.

Gli unici documenti di riferimento che permettono di tracciare il confine fra gli interventi rispettivamente ascrivibili allo sviluppo e alla politica estera e di sicurezza sono le direttive del CAS e dell'OCSE, che stabiliscono le aree di intervento che possono essere dichiarate ammissibili all'aiuto pubblico allo sviluppo (APS). In tale repertorio, che ha subito una revisione il 7 aprile 2005, si afferma ancora una volta che le spese relative ad operazioni di mantenimento della pace non possono essere classificate come aiuto pubblico allo sviluppo. Tali conclusioni sono conformi alla posizione del dipartimento dell'ONU competente per le operazioni di mantenimento della pace.

PE 360.022v02-00 4/34 AD\587711IT.doc

¹ Democrazia e diritti umani, sviluppo umano e sociale, ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, attori non statali dello sviluppo, sicurezza alimentare, cooperazione con i paesi industrializzati, immigrazione e asilo.

Il Consiglio ha sempre rifiutato di accettare la comunitarizzazione delle competenze di mantenimento della pace (la questione era già stata posta in occasione dell'approvazione del meccanismo di reazione rapida). Secondo il Consiglio trattasi di competenze che rientrano chiaramente nel campo della PESC. L'articolo 11, paragrafo 3, del TUE annovera fra gli obiettivi della PESC "il mantenimento della pace e il rafforzamento della sicurezza internazionale".

Infine, l'approvazione di uno strumento con una base così fragile creerebbe una grande incertezza giuridica quanto alla legittimità del relativo regolamento. Se uno Stato membro dovesse impugnare il regolamento presentando ricorso per annullamento per incompetenza o per assenza di base giuridica, sulla validità del regolamento verrebbe a pesare una vera e propria spada di Damocle per tutti gli anni che saranno necessari alla Corte per statuire in materia.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 Titolo e visti

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce uno strumento per la stabilità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare *l'articolo 308*,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione

Proposta di

REGOLAMENTO **DEL PARLAMENTO EUROPEO E** DEL CONSIGLIO

che istituisce uno strumento per la stabilità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare *gli articoli 179 e 181 bis*.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione²

AD\587711IT.doc 5/34 PE 360.022v02-00

¹ Non ancora pubblicato sulla GU

visto il parere del Parlamento europeo,

Motivazione

A seguito delle trattative nel quadro del trialogo le tre istituzioni hanno deciso di cambiare la base giuridica. Inizialmente fondato sulla base giuridica generale dell'articolo 308 TCE, lo strumento di stabilità avrà ora come base gli articoli 179 e 181 bis del TCE. Successivamente a tale radicale mutamento, si è chiesto alla Commissione di presentare una nuova proposta che tenga conto del nuovo ambito di competenze. La Commissione ha rifiutato affermando che il Parlamento ha tutte le prerogative necessarie per emendare il testo tenendo conto della nuova base giuridica.

Emendamento 2 Considerando 22

(22) L'istituzione di un nuovo strumento per la stabilità rende necessaria l'abrogazione del regolamento (CE) n. 1724/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi in via di sviluppo, del regolamento (CE) n. 1725/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo, del regolamento (CE) n. 381/2001 del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che istituisce il meccanismo di reazione rapida, del regolamento (CE) n. 2046/97 del Consiglio, del 13 ottobre 1997, relativo alla cooperazione Nord-Sud nel campo della lotta contro la droga e la tossicomania, del regolamento (CE) n. 2258/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo ad azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo, della decisione 2001/824/CE, Euratom del Consiglio, del 16 novembre 2001, relativa ad un ulteriore contributo della Comunità europea alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a favore del fondo per la struttura di protezione di Cernobyl, del regolamento (CE) n. 2130/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2001, relativo alle azioni nel settore dell'aiuto alle popolazioni sradicate nei paesi in via di

(22) L'istituzione di un nuovo strumento per la stabilità rende necessaria l'abrogazione del regolamento (CE) n. 1724/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi in via di sviluppo, del regolamento (CE) n. 1725/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo, del regolamento (CE) n. 381/2001 del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che istituisce il meccanismo di reazione rapida, del regolamento (CE) n. 2046/97 del Consiglio, del 13 ottobre 1997, relativo alla cooperazione Nord-Sud nel campo della lotta contro la droga e la tossicomania, del regolamento (CE) n. 2258/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo ad azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo, del regolamento (CE) n. 2130/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2001, relativo alle azioni nel settore dell'aiuto alle popolazioni sradicate nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia e del regolamento (CE) n. 1080/2000 del Consiglio relativo al sostegno alla missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK) e all'Ufficio dell'Alto

PE 360.022v02-00 6/34 AD\587711IT.doc

sviluppo dell'America latina e dell'Asia e del regolamento (CE) n. 1080/2000 del Consiglio relativo al sostegno alla missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK) e all'Ufficio dell'Alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina (OHR).

rappresentante in Bosnia-Erzegovina (OHR).

Motivazione

Il cambiamento della base giuridica comporta l'esclusione dall'ambito dello strumento di ogni elemento di cooperazione nel settore nucleare.

Emendamento 3 Articolo 1

La Comunità finanzia le misure volte a promuovere la pace e la stabilità e a garantire la sicurezza della popolazione civile nei paesi e nei territori terzi in conformità con le disposizioni del presente regolamento.

Tali misure forniscono in particolare sostegno alle politiche dell'UE riguardanti:

- La Comunità porta avanti azioni di aiuto allo sviluppo e di cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi al fine di promuovere la pace e la stabilità e di garantire la sicurezza della popolazione civile nei paesi e nei territori terzi.
- a) Tali interventi di aiuto e cooperazione mirano a dare una risposta rapida, flessibile ed integrata in grado di agevolare l'instaurazione, il ripristino o il mantenimento delle condizioni di stabilità indispensabili all'attuazione efficace delle politiche comunitarie in materia di sviluppo e di cooperazione, contribuendo in tal modo a rimediare a situazioni di crisi, di grave instabilità politica o conflitti violenti, secondo il disposto del presente regolamento.
- b) Nel contesto di condizioni di cooperazione stabili, l'aiuto e la cooperazione sono intesi a sviluppare le capacità dei paesi terzi per affrontare le questioni mondiali e transregionali specifiche con un impatto potenzialmente destabilizzante.

la fornitura di una risposta efficace, tempestiva ed integrata per prevenire, mitigare o affrontare le conseguenze di situazioni di crisi, situazioni di grave instabilità politica o conflitti violenti; La politica della Comunità in tali settori contribuisce agli obiettivi generali dello sviluppo, del consolidamento della democrazia e della preminenza del diritto nonché al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

- le grandi sfide alla creazione o alla tutela dello Stato di diritto nei paesi terzi, compresa la lotta contro i problemi regionali o transfrontalieri, come ad esempio la criminalità organizzata, il contrabbando e il terrorismo;
- le grandi minacce tecnologiche con un potenziale impatto transfrontaliero, compresa la promozione della sicurezza nucleare e la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa;
- lo sviluppo della capacità di manutenzione e rafforzamento della pace in partenariato con le organizzazioni internazionali, regionali e subregionali;

Il presente Regolamento istituisce anche un quadro per rispondere alle nuove iniziative politiche promosse dall'Unione europea in linea con gli obiettivi dello stesso, integrando le azioni che potrebbero essere varate nell'ambito degli altri strumenti finanziari esterni.

Motivazione

E' essenziale moltiplicare i riferimenti alla politica di sviluppo affinché i contenuti e le finalità dello strumento corrispondano effettivamente alla sua base giuridica principale, ossia l'articolo 179 (che ci permette di beneficiare della procedura di codecisione).

Per la motivazione della soppressione degli interventi di cooperazione menzionati negli ultimi tre paragrafi dell'articolo proposto dalla Commissione (cooperazione a lungo termine in periodo di stabilità), si rinvia alla breve motivazione del presente parere.

Tuttavia, la lettera b) ristabilisce la cooperazione a lungo termine in condizioni di stabilità.

Emendamento 4 Articolo 1 bis (nuovo)

Articolo 1 bis (nuovo)

Quadro politico

La Commissione garantisce che le misure

PE 360.022v02-00 8/34 AD\587711IT.doc

adottate in attuazione del presente regolamento siano in linea con la strategia globale definita dalla Comunità per il paese partner, con gli obiettivi e programmi di cooperazione economica e allo sviluppo adottati ai sensi degli articoli 177 e seguenti del trattato, con le Comunicazioni della Commissione e le Conclusioni del Consiglio, e in particolare con le Dichiarazioni congiunte sulla strategia europea di stabilità e sulla politica europea in materia di sviluppo. Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una Comunicazione su una Dichiarazione congiunta relativa alla strategia europea di stabilità. Questa fisserà i grandi orientamenti della politica europea in materia di stabilità, che guideranno l'attuazione del presente strumento.

Motivazione

Secondo la Commissione gli strumenti sono "policy driven", ma essa omette di proporre il quadro politico entro cui si iscriveranno i suoi interventi. E' indispensabile che il legislatore europeo possa svolgere un dibattito democratico che fissi i grandi orientamenti della politica di stabilità. La Dichiarazione congiunta sulla strategia europea di stabilità permetterà al Parlamento di adottare e proporre le sue scelte politiche.

Emendamento 5 Articolo 2

Per realizzare gli obiettivi del presente regolamento la Comunità fornisce un'assistenza finanziaria, economica e tecnica a complemento degli altri tipi di assistenza previsti normalmente nell'ambito dello strumento per gli aiuti umanitari, dello strumento integrato di preadesione, dello strumento europeo di vicinato e partenariato e dello strumento per la cooperazione allo sviluppo e la cooperazione economica al fine di:

Nella misura necessaria alla realizzazione effettiva degli obiettivi generali previsti dal presente regolamento la Comunità fornirà un sostegno a:

- a) contribuire a creare o ripristinare nei paesi terzi le condizioni di base necessarie per consentire l'efficace attuazione delle politiche e dei programmi di sviluppo e di cooperazione economica della Comunità. Ciò può comprendere, tra l'altro, un sostegno a favore:
- delle misure in campo civile promosse dalle organizzazioni internazionali *e* regionali e dagli attori statali e non per favorire la risoluzione pacifica delle controversie, prevenire lo scoppio di conflitti violenti o l'intensificazione degli stessi, limitarne la diffusione a livello territoriale e promuovere la riconciliazione delle parti, compresi gli sforzi di negoziazione e mediazione e il controllo e l'attuazione degli accordi di pace o di tregua tra le parti;
- delle operazioni di controllo militare, di mantenimento della pace o sostegno alla pace (comprese le operazioni con una componente civile) condotte dalle organizzazioni regionali e subregionali e da altre coalizioni di Stati che operano sotto l'egida delle Nazioni Unite; delle operazioni volte a rafforzare la capacità delle suddette organizzazioni e dei loro membri di pianificare ed eseguire tali interventi, garantendo un efficace controllo politico sugli stessi;
- della mobilizzazione delle misure in risposta a disastri naturali o causati dall'uomo, ivi compreso l'impiego delle risorse di protezione civile in assenza di un'assistenza umanitaria UE o a integrazione della stessa;
- del disarmo, della smobilitazione e reintegrazione dei combattenti, affrontando

- A. Misure in risposta a situazioni di crisi, o di crisi in fase iniziale, o di instabilità politica continua.
- 1) misure in risposta a situazioni di instabilità politica:
- a) delle misure in campo civile promosse dalle organizzazioni internazionali e regionali e dagli attori statali e non per favorire la risoluzione pacifica delle controversie, prevenire lo scoppio di conflitti violenti o l'intensificazione degli stessi, limitarne la diffusione a livello territoriale e promuovere la riconciliazione delle parti, compresi gli sforzi di negoziazione e mediazione e il controllo e l'attuazione degli accordi di pace o di tregua tra le parti;
- b) delle operazioni di controllo militare, di mantenimento della pace o sostegno alla pace con una componente civile condotte dalle organizzazioni regionali e subregionali e da altre coalizioni di Stati che operano sotto l'egida delle Nazioni Unite; delle operazioni volte a rafforzare la capacità delle suddette organizzazioni e dei loro membri di pianificare ed eseguire tali interventi, garantendo un efficace controllo politico sugli stessi;
- c) misure varate in risposta a situazioni di crisi, fra cui in particolare la creazione e il sostegno al funzionamento di amministrazioni transitorie dotate di un mandato internazionale, il ripristino e il sostegno ad istituzioni statali democratiche e pluralistiche, a un'amministrazione civile efficiente a livello nazionale e locale, a un apparato giudiziario indipendente, al buongoverno e allo stato di diritto e all'ordine pubblico;
- d) misure di controllo civile e democratico sulla riforma dei sistemi di sicurezza e sulla

il problema dei bambini-soldato e della riforma del settore della sicurezza;

- delle misure tese ad affrontare il problema delle mine antipersona, degli ordigni inesplosi e degli altri esplosivi, delle armi portatili e delle armi leggere e degli altri residuati bellici pericolosi, ivi compresi la rimozione e la distruzione dei depositi, l'assistenza alle vittime di tali ordigni e i programmi di sensibilizzazione;
- delle misure varate in risposta a situazioni di crisi per salvaguardare, ripristinare o creare le condizioni necessarie per consentire uno sviluppo economico e sociale sostenibile, compreso il sostegno al funzionamento delle amministrazioni transitorie dotate di un mandato internazionale e alle loro azioni, e delle altre misure iniziali volte a creare e promuovere delle istituzioni statali democratiche e pluralistiche, un'amministrazione civile efficiente a livello nazionale e locale, un apparato giudiziario indipendente, il buon governo e lo Stato di diritto;
- delle misure varate in risposta a situazioni di crisi per promuovere e difendere il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, i principi democratici e lo Stato di diritto nonché i principi del diritto internazionale (ivi compreso il sostegno ai tribunali penali speciali nazionali e internazionali, alle commissioni per la verità e la riconciliazione, ai meccanismi giudiziari per la composizione delle vertenze riguardanti i diritti dell'uomo e ai meccanismi di rivendicazione e aggiudicazione dei diritti di proprietà) e per incoraggiare lo sviluppo della società civile e la sua partecipazione al processo politico, ivi comprese le misure volte a promuovere l'indipendenza e la professionalità dei media;
- delle misure varate in risposta a situazioni

- gestione delle spese nel quadro della sicurezza, fra l'altro mediante una cooperazione tecnica finalizzata a rafforzare il controllo civile sui sistemi di sicurezza;
- e) misure varate in risposta a situazioni di crisi per promuovere e difendere il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, i principi democratici e la preminenza del diritto nonché i principi del diritto internazionale;
- f) tribunali penali speciali nazionali e internazionali, le commissioni per la verità e la riconciliazione, i meccanismi giudiziari per la composizione delle vertenze riguardanti i diritti dell'uomo e i meccanismi di rivendicazione e aggiudicazione dei diritti di proprietà;

g) misure in risposta a situazioni di crisi per incoraggiare lo sviluppo della società civile e la sua partecipazione al processo politico, ivi comprese le misure volte a promuovere l'indipendenza, il pluralismo e la professionalità dei media;

h) misure varate in risposta a situazioni di

di crisi per ripristinare e ricostruire le infrastrutture principali, gli alloggi, gli edifici pubblici e le attività economiche (ivi compresa la capacità produttiva di base) e per riavviare l'economia e generare occupazione;

- le altre eventuali misure richieste per facilitare un'efficace transizione dagli interventi promossi in risposta a situazioni di crisi alla normale gestione della cooperazione nell'ambito delle strategie e dei programmi di medio e lungo termine della Comunità riguardanti l'assistenza esterna e la cooperazione economica.

crisi per salvaguardare, ripristinare o creare le condizioni necessarie per consentire uno sviluppo economico e sociale sostenibile, misure per ripristinare e ricostruire le infrastrutture principali, gli alloggi, gli edifici pubblici e i beni economici (ivi compresa la capacità produttiva di base) e per riavviare l'economia e generare occupazione;

- i) misure di disarmo, smobilitazione e reintegrazione dei combattenti (attribuendo la priorità ai bambini-soldato e alle necessità specifiche delle donne-soldato) e agli interventi finalizzati ad attenuare le incidenze sociali della riforma delle forze armate;
- j) misure tese ad affrontare il problema delle mine antipersona, degli ordigni inesplosi e degli altri esplosivi, delle armi portatili e delle armi leggere e degli altri residuati bellici pericolosi, ivi compresi lo sminamento, la rimozione e la distruzione dei depositi, l'assistenza alle vittime di tali ordigni, la promozione di interventi legislativi in materia di non proliferazione e i programmi di sensibilizzazione ai rischi;
- k) misure volte ad assicurare un'effettiva partecipazione attiva delle donne alla gestione delle crisi, alla composizione dei conflitti, alla ricostruzione, alla riconciliazione dopo i conflitti, nonché misure per dare una risposta adeguata alle necessità specifiche delle donne coinvolte in situazioni di crisi e di conflitto, compresa la loro vulnerabilità nei confronti di violenze basate sulla discriminazione di genere, come previsto dalla risoluzione 1325(2000) del Consiglio di Sicurezza della Nazioni Unite;
- 2) misure in risposta alle catastrofi:
- a) attivazione di misure in risposta a disastri naturali o causati dall'uomo o a catastrofi ambientali di grande entità, che comprendono l'impiego delle risorse di

protezione civile e gli interventi di bonifica;

- b) misure in risposta a grandi minacce improvvise per la salute pubblica, come le epidemie;
- c) misure finalizzate a salvaguardare, ripristinare o creare le condizioni necessarie per consentire uno sviluppo economico e sociale sostenibile, misure per ripristinare e ricostruire le infrastrutture principali, gli alloggi, gli edifici pubblici e i beni economici (ivi compresa la capacità produttiva di base) e per riavviare l'economia e generare occupazione;
- 3) La Comunità si adopera per promuovere la ratifica, l'attuazione e il monitoraggio degli accordi e dei trattati internazionali e incoraggiare lo sviluppo di politiche e pratiche internazionali efficaci in linea con gli obiettivi del presente regolamento, tra cui la ricerca e l'analisi, i sistemi di allarme rapido, la prevenzione dei conflitti e la formazione per la gestione delle crisi in ambito civile.
- B. Cooperazione con paesi terzi nel quadro di condizioni stabili per la cooperazione.

b) promuovere la cooperazione tra l'UE e i paesi terzi per far fronte alle sfide transfrontaliere globali e regionali che hanno un impatto sulla sicurezza e i diritti fondamentali dei cittadini.

Tali misure possono in particolare:

La Comunità può adottare misure per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1, lettera b), la cui efficacia dipende dai risultati in seno a strategie e a meccanismi mondiali e transregionali o che contribuiscono allo sviluppo di capacità internazionali efficaci di reazioni alle crisi.

Tali misure possono in particolare:

a) rafforzare la capacità delle autorità giudiziarie e delle autorità incaricate dell'applicazione della legge e nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata (compresi il traffico di droga e di armi da fuoco e la tratta di esseri umani); tali misure devono far fronte agli obblighi degli Stati membri nei confronti del diritto internazionale, in particolare

- rafforzare la capacità delle autorità giudiziarie e delle autorità incaricate dell'applicazione della legge nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, ivi compresi il contrabbando, il controllo dei traffici e transiti illeciti e altri settori di cooperazione nel campo della giustizia e degli affari interni;

- *affrontare il* problema della sicurezza dei trasporti internazionali e delle operazioni e infrastrutture in campo energetico, ivi compresi il trasporto dei passeggeri e delle merci e la distribuzione dell'energia;
- rispondere alle grandi minacce improvvise per la salute pubblica, come ad esempio le epidemie con un potenziale impatto transnazionale;
- contribuire allo sviluppo dei quadri giuridici nazionali e della cooperazione internazionale nei suddetti settori, ivi compreso lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e delle minacce e altre forme di cooperazione pertinenti; tali misure possono essere adottate nell'ambito del presente regolamento se rispondono ad un bisogno urgente, se l'efficienza o l'efficacia della loro attuazione è subordinata alla presenza di strategie e meccanismi globali o transregionali e se non vengono altrimenti attuate nell'ambito del quadro strategico e di programmazione dei regolamenti riguardanti la cooperazione allo sviluppo e la cooperazione economica¹, lo strumento europeo di vicinato e partenariat²o o lo strumento integrato di preadesione³.
- c) aiutare a proteggere i paesi e le popolazioni dalle grandi minacce tecnologiche e combattere la proliferazione delle armi nucleari, chimiche, biologiche e radiologiche e dei materiali, delle attrezzature e del know-how ad esse

delle disposizioni in materia di diritti umani, del diritto dei profughi e del diritto umanitario internazionale;

- b) rafforzare il quadro internazionale per la tutela dei diritti umani e il sostegno alle azioni internazionali volte a promuovere la democrazia;
- c) vertere sul problema della sicurezza dei trasporti internazionali e delle operazioni e infrastrutture in campo energetico, ivi compresi il trasporto dei passeggeri e delle merci e la distribuzione dell'energia;
- d) permettere di reagire alle grandi minacce improvvise per la salute pubblica, come ad esempio le epidemie con un potenziale impatto transnazionale;
- e) rafforzare le capacità delle autorità preposte al controllo dei traffici illeciti di materiali potenzialmente pericolosi e l'installazione di moderne attrezzature logistiche, di valutazione e di controllo;

f) sostenere la creazione del quadro giuridico e delle capacità istituzionali per lo sviluppo e l'applicazione di efficaci controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso, comprese misure di cooperazione regionale;

PE 360.022v02-00 14/34 AD\587711IT.doc

¹ GU L [...] del [...], pag. [...]. 2 GU L [...] del [...], pag. [...]. 3 GU L [...] del [...], pag. [...].

associati. Tale azione può comprendere, tra l'altro, il sostegno:

- alla promozione della sicurezza nucleare, aiutando in particolare a divulgare la cultura della sicurezza, ivi compresi la sicurezza della progettazione, la gestione e manutenzione delle centrali nucleari o di altri impianti nucleari, la sicurezza del trasporto, il trattamento e lo smaltimento delle scorie nucleari e la bonifica degli ex siti nucleari;
- alla creazione e attuazione di salvaguardie in campo nucleare, ivi compresi un'adeguata contabilità e il controllo dei materiali fissili, il controllo dei traffici illeciti di materiali potenzialmente pericolosi e l'installazione di moderne attrezzature logistiche, di valutazione e di controllo;
- alla riduzione delle scorte di materiali fissili o di agenti chimici e biologici per uso bellico e al rafforzamento della sicurezza degli impianti di trattamento di tali materiali e dei relativi precursori;
- alla conversione ad uso civile delle industrie e degli impianti di produzione del comparto bellico e dei programmi di ricerca nel campo della difesa, ivi compreso il sostegno alla conversione e all'impiego alternativo degli scienziati dell'industria bellica e alla bonifica degli ex siti utilizzati da quest'ultima;
- all'efficace controllo e rilevamento dei traffici illeciti di materiali potenzialmente pericolosi, ricorrendo anche all'installazione di moderne attrezzature logistiche di valutazione e di controllo;
- allo sviluppo e all'applicazione di efficaci controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso;
- allo sviluppo di efficaci misure in materia di preparazione alle catastrofi, pianificazione di emergenza, protezione civile e interventi di bonifica riguardanti eventuali catastrofi ambientali di grande entità, ad esempio nel

- g) sostenere lo sviluppo di efficaci misure in materia di preparazione alle catastrofi, pianificazione di emergenza, protezione civile e interventi di bonifica riguardanti eventuali catastrofi ambientali di grande entità e in relazione ad altre industrie potenzialmente coinvolte in disastri ambientali con ripercussioni internazionali;
- h) sostenere il rafforzamento dei quadri giuridici nazionali e internazionali nonché la cooperazione internazionale nei suddetti settori, ivi compresi lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e delle minacce e la formazione;

settore nucleare o in relazione ad altre industrie potenzialmente coinvolte in disastri ambientali con ripercussioni internazionali;

- alla promozione della cooperazione internazionale nei suddetti settori, ivi compresi lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e delle minacce e le altre forme di cooperazione pertinenti.

d) promuovere la ratifica, l'attuazione e il monitoraggio degli accordi e dei trattati internazionali e incoraggiare lo sviluppo di politiche e pratiche internazionali efficaci in linea con gli obiettivi del presente regolamento. Tali misure potrebbero includere anche la ricerca e l'analisi, i sistemi di allarme rapido, la prevenzione dei conflitti e la formazione per la gestione delle crisi in ambito civile.

Motivazione

La suddivisione dell'articolo 2 in misure in risposta a situazioni di instabilità politica e misure in risposta a catastrofi naturali, risponde alla necessità di intervenire in modo diverso per rimediare a crisi di diversa natura. E' importante soprattutto non destinare sistematicamente tutte le risorse dello strumento di stabilità ai disastri naturali, che hanno grande eco presso i mass media, a scapito dell'assistenza a favore di aree meno note caratterizzate da conflitti endemici.

A seguito del cambiamento della base giuridica deciso in sede di dialogo interistituzionale, l'emendamento propone di ritirare dal campo di applicazione delle misure a lungo termine tutti gli elementi legati alle questioni nucleari e di non proliferazione.

Emendamento 6 Articolo 3

Altre iniziative

soppresso

La Comunità può adottare delle misure a sostegno delle altre iniziative strategiche laddove tali misure contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi generali del presente regolamento definiti dall'articolo 1 e/o rispondano agli impegni assunti dalla Comunità nelle sedi internazionali o alla politica stabilita dal Consiglio.

Motivazione

L'articolo proposto dalla Commissione rende illimitato il campo di applicazione dello strumento per la stabilità ed è una porta aperta a tutte le estensioni di competenza. L'introduzione di una clausola di revisione di metà percorso del regolamento dovrebbe consentire di introdurre le nuove competenze in caso di necessità.

Emendamento 7 Articolo 3 bis (nuovo)

Articolo 3 bis

Attivazione dello strumento

La Comunità può adottare misure volte a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2, in risposta ad una situazione d'urgenza, ad una crisi o ad una crisi emergente, ad una situazione che costituisce una minaccia per l'ordine pubblico, per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali o per la sicurezza degli individui, o ad una situazione che rischia di sfociare in un conflitto armato o di destabilizzare gravemente il o i paesi terzi interessati. Tali misure possono inoltre essere attuate per far fronte a situazioni di prolungata instabilità politica, a problemi di ampia portata conseguenti ad una catastrofe o a situazioni in cui la Comunità ha invocato le clausole fondamentali degli accordi internazionali conclusi con i paesi terzi o di altri atti di base che disciplinano l'assistenza esterna.

Motivazione

È essenziale inquadrare i poteri di esecuzione della Commissione definendo in modo preciso i casi in cui essa può ricorrere alle procedure derogatorie e meno vincolanti dello strumento per la stabilità. In caso contrario, si rischierebbe che la Commissione fosse tentata di deviare le procedure dello strumento in questione per dare esecuzione a programmi di cooperazione che dovrebbero normalmente essere di competenza degli altri strumenti finanziari e, soprattutto, geografici.

Emendamento 8
Titolo I bis (nuovo)

TITOLO I bis PRINCIPI GENERALI

Motivazione

Se si introducono principi generali applicabili a tutte le azioni intraprese a titolo del regolamento in questione, lo strumento acquisisce maggiore chiarezza, leggibilità e trasparenza.

Emendamento 9 Articolo 3 ter (nuovo)

Articolo 3 ter

Principi di sussidiarietà e proporzionalità

L'assistenza comunitaria contemplata dal presente regolamento interviene solo se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere realizzati in misura sufficiente nel quadro degli altri strumenti finanziari di assistenza esterna, a motivo dell'urgenza o dell'instabilità della zona beneficiaria.

Le azioni intraprese a titolo del presente strumento non vanno al di là di ciò che è necessario per ripristinare le condizioni di stabilità indispensabili per consentire la buona esecuzione e il successo delle politiche e dei programmi di cooperazione e di assistenza esterna.

Motivazione

Inizialmente la Commissione aveva proposto un principio di complementarità. Tale principio ripartisce in modo troppo vago le competenze fra lo strumento per la stabilità e gli altri strumenti finanziari. La sussidiarietà consente di evitare sovrapposizioni di competenze. Va osservato che il principio di sussidiarietà deve applicarsi per zona e non per paese, in quanto può accadere che una determinata zona in un paese sia in conflitto quando il resto del paese è sufficientemente stabile per consentire lo svolgimento di una normale cooperazione.

Emendamento 10 Articolo 3 quater (nuovo)

Articolo 3 quater
Principi di informazione, di motivazione e

PE 360.022v02-00 18/34 AD\587711IT.doc

di visibilità dell'assistenza

Quando concede un'assistenza alle condizioni previste dal presente regolamento, la Commissione informa in via preliminare il Parlamento europeo e il Consiglio della natura, degli obiettivi e degli importi finanziari delle misure adottate, nonché dei motivi e del valore aggiunto del ricorso al presente regolamento anziché ad altri strumenti finanziari di assistenza esterna.

La Commissione si impegna a far sì che le misure adottate in virtù del presente regolamento ricevano una pubblicità adeguata e abbiano la massima visibilità, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica quanto all'origine comunitaria dell'assistenza fornita.

Motivazione

Dal momento che i vincoli di tempo e di flessibilità rendono impossibile il controllo democratico al momento dell'adozione delle decisioni, è essenziale che tale esclusione del processo decisionale sia compensata da un obbligo di informazione rafforzata e preventiva.

Emendamento 11 Articolo 3 quinquies (nuovo)

Articolo 3 quinquies

Principi di coordinamento e di coerenza dell'assistenza

La Commissione mantiene un dialogo costante con il Consiglio riguardo alla programmazione delle misure di assistenza previste nell'ambito del presente regolamento. Essa tiene conto della strategia adottata dal Consiglio in sede di programmazione e successiva attuazione di tali misure, nell'interesse della coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea.

Per garantire l'efficacia e la coerenza delle misure di assistenza comunitarie e nazionali, la Commissione può adottare

qualsiasi altra misura necessaria per promuovere uno stretto coordinamento tra le proprie attività e quelle degli Stati membri, a livello sia decisionale che operativo. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione fanno ricorso ad un sistema di scambio di informazioni.

Analogamente, la Commissione favorisce la cooperazione con le organizzazioni internazionali e regionali. Essa fa sì che le azioni intraprese nel quadro del presente regolamento siano coordinate e coerenti con quelle delle organizzazioni e degli organismi internazionali e regionali, in particolare delle Nazioni Unite.

Motivazione

Affinché l'Unione parli con una sola voce sulla scena internazionale, è essenziale che la risposta comunitaria sia, nel migliore dei casi, conforme a quella prevista dal Consiglio nel quadro della PESC o, se no, perlomeno armonizzata, coerente e coordinata con quella del Consiglio. Analogamente, la complementarità e la coerenza fra le risposte europee e quelle nazionali accrescerebbe il peso dell'Europa in quanto attore mondiale di prim'ordine.

Emendamento 12 Articolo 4

Misure *e programmi*

- 1. Le misure varate dalla Comunità nell'ambito del presente regolamento vengono eseguite sotto forma di interventi di assistenza straordinari, programmi di intervento transitorio o programmi pluriennali.
- 2. Le misure di assistenza straordinarie rispondono a situazioni di crisi o di estrema urgenza, a situazioni di pericolo per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, in cui l'efficacia delle misure dipende soprattutto dalla rapidità e dalla flessibilità della loro attuazione. La Commissione può inoltre adottare delle misure di assistenza straordinarie per attuare le misure

Misure di assistenza straordinarie

- 1. Le misure varate dalla Comunità nell'ambito del presente regolamento vengono eseguite sotto forma di interventi di assistenza straordinari, programmi di intervento transitorio o programmi pluriennali.
- 2. La Commissione può adottare misure di assistenza straordinarie quando l'efficacia della cooperazione dipende da un'attuazione rapida e flessibile, e quando l'azione non potrebbe essere intrapresa entro termini ragionevoli nel quadro delle procedure di cui all'articolo 23 del presente regolamento.

PE 360.022v02-00 20/34 AD\587711IT.doc

comunitarie parallelamente a quelle adottate dal Consiglio in base al Titolo V del trattato sull'Unione europea riguardante la politica estera e di sicurezza comune.

3. Le misure di assistenza straordinarie possono essere seguite da un programma di intervento transitorio, che consiste in una serie di misure il cui obiettivo è contribuire alla creazione o al ripristino delle condizioni di base necessarie per la normale attuazione dei programmi di cooperazione esterna dell'Unione europea. Esse possono inoltre essere attuate per far fronte a situazioni di prolungata instabilità politica, situazioni derivanti da conflitti irrisolti, gravi problemi postbellici e situazioni in cui la Comunità ha invocato le clausole fondamentali degli accordi internazionali con i paesi terzi o altri atti di base che disciplinano l'assistenza esterna, a condizione che ciò sia compatibile con le eventuali altre misure del caso adottate dal Consiglio.

I programmi pluriennali consistono in misure volte ad affrontare problemi di lungo termine nel contesto di condizioni stabili per la cooperazione. Tali programmi si basano sui seguenti elementi:

- a) strategie regionali e tematiche specifiche del presente strumento adottate in linea con le disposizioni di cui all'articolo 7, o
- b) strategie nazionali, regionali o tematiche adottate nell'ambito dei regolamenti del Consiglio che istituiscono lo strumento per la cooperazione allo sviluppo e la cooperazione economica, lo strumento integrato di preadesione e lo strumento europeo di vicinato e partenariato.

3. In ogni momento e in qualsiasi caso, ogni sei mesi dopo l'adozione di dette misure la Commissione valuta se le condizioni di instabilità giustificano ancora il ricorso a misure di assistenza straordinarie. Essa invia una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo accennando alla risposta comunitaria in corso e motivando la sua decisione di proseguire o di sospendere le misure. Nella sua decisione di proseguire le misure la Commissione tiene in debito conto i commenti formulati dal Parlamento e dal Consiglio.

Motivazione

È necessario inquadrare i casi in cui la Commissione potrà utilizzare la procedura di assistenza eccezionale e fare a meno di qualsiasi controllo politico ex ante. Se è indispensabile non ostacolare la flessibilità e la rapidità della reazione della Commissione, il controllo politico a posteriori deve essere reale ed efficace. L'articolo fornisce il criterio di

ripartizione fra le procedure di assistenza straordinarie e i programmi transitori, soggetti alla comitatologia.

Emendamento 13 Articolo 5

Disposizioni particolari riguardanti le misure di assistenza straordinarie e i programmi transitori

1. La Commissione mantiene un costante dialogo con il Consiglio riguardo alla programmazione delle misure di assistenza straordinarie previste nell'ambito del presente regolamento. Essa tiene conto della strategia adottata dal Consiglio in sede di programmazione e successiva attuazione di tali misure, nell'interesse della coerenza dell'azione esterna dell'UE. Laddove la Commissione adottasse misure di assistenza straordinarie ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, di cui sopra, essa informa senza indugio il Consiglio della natura, degli obiettivi e dell'importo finanziario delle misure adottate.

Entro nove mesi dall'adozione delle misure straordinarie, la Commissione invia una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo. Tale relazione fornisce una descrizione generale dell'attuale e prevista risposta comunitaria e dei contributi provenienti da altri strumenti finanziari della Comunità, dello stato di avanzamento delle attuali strategie nazionali e regionali di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), di cui sopra, delle eventuali misure adottate dalla Comunità per favorire il dialogo politico e del ruolo svolto dalla Comunità nell'ambito degli interventi generali a livello internazionale e multilaterale. La relazione individua inoltre le eventuali misure speciali ritenute necessarie per garantire la coerenza tra l'azione della

Programmi di intervento transitorio

1. Dopo aver adottato misure di assistenza straordinarie, la Commissione può adottare "programmi di intervento transitori" basandosi sulle misure di assistenza straordinarie che sono state adottate, in vista di ripristinare le condizioni indispensabili per una cooperazione normale. Tali programmi possono inoltre essere attuati per far fronte a situazioni di prolungata instabilità politica, a situazioni derivanti da conflitti irrisolti, a sfide di ampia portata conseguenti a conflitti e a situazioni in cui la Comunità ha invocato le clausole fondamentali degli accordi internazionali conclusi con i paesi terzi o di altri atti di base che disciplinano l'assistenza esterna, a condizione che ciò sia compatibile con le eventuali altre misure del caso adottate dal Consiglio.

PE 360.022v02-00 22/34 AD\587711IT.doc

Comunità e le misure programmate o adottate ai sensi del Titolo V del trattato sull'Unione europea.

2. Entro il periodo di nove mesi citato al paragrafo 1, secondo comma, la Commissione può adattare un programma di intervento transitorio in conformità con l'articolo 4, paragrafo 3, di cui sopra, basandosi sulle misure straordinarie che sono state adottate e, ove possibile, spianando la strada alla ripresa delle normali condizioni di cooperazione.

Laddove la Commissione avesse condotto una revisione ad hoc delle proprie strategie nazionali o regionali in risposta a una delle situazioni descritte all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, di cui sopra, tali strategie costituiscono la base per il programma transitorio.

Entro due anni dall'adozione del programma di intervento transitorio la Commissione valuta se le condizioni continuano a giustificare il ricorso al finanziamento nell'ambito del presente regolamento. Nell'eseguire tale valutazione, la Commissione esaminerà in particolare se le esigenze di assistenza del paese in questione possano essere adeguatamente soddisfatte nell'ambito del quadro strategico che disciplina la fornitura dell'assistenza attraverso gli altri strumenti di assistenza esterna della Comunità. La Commissione riferisce sulle proprie conclusioni al comitato di cui all'articolo 25.

La Commissione può adottare un programma di intervento transitorio senza aver preventivamente varato misure di assistenza straordinarie.

3. Per facilitare il dialogo di cui al paragrafo 1 e migliorare l'efficacia e la coerenza delle misure di assistenza straordinarie nazionali e comunitarie, la Commissione può adottare qualsiasi altra

2. La Commissione può adottare un programma di intervento transitorio senza avere preventivamente varato misure di assistenza straordinarie.

3. Laddove la Commissione avesse condotto una revisione ad hoc delle proprie strategie nazionali o regionali in risposta a una delle situazioni descritte all'articolo 2, tali strategie costituiscono la base per il misura necessaria per promuovere uno stretto coordinamento tra le proprie attività e quelle degli Stati membri, sia a livello decisionale che a livello operativo. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione fanno ricorso ad un sistema di scambio di informazioni.

programma di intervento transitorio.

4. Nell'anno che segue l'adozione di un programma di intervento transitorio la Commissione valuta se le condizioni continuano a giustificare il ricorso al finanziamento nell'ambito del presente regolamento. Nell'eseguire tale valutazione la Commissione esamina, in particolare, se sia ormai possibile soddisfare le esigenze di assistenza del paese nell'ambito degli altri strumenti finanziari di assistenza esterna. La Commissione trasmette le proprie conclusioni al comitato di cui all'articolo 23.

Motivazione

Assoggettare la Commissione all'obbligo di motivare le proprie azioni e di fornire informazioni al riguardo consente al potere politico di essere sempre in grado di valutare se la Commissione lavori nella direzione voluta.

Rispetto al testo della Commissione, si propone di ridurre ad un anno il termine entro il quale la Commissione deve prendere una decisione riguardo all'opportunità di proseguire un programma transitorio o di riprendere una cooperazione normale.

Emendamento 14 Articolo 6, titolo

Disposizioni particolari applicabili alle operazioni di *sostegno alla* pace

Disposizioni particolari applicabili alle operazioni di *mantenimento della* pace

Emendamento 15 Articolo 6, paragrafo 1

1. Le misure che forniscono sostegno allo spiegamento di contingenti di pace e alle

1. In virtù dei principi di appartenenza e di appropriazione delle politiche di

PE 360.022v02-00 24/34 AD\587711IT.doc

operazioni di sostegno alla pace di cui al precedente articolo 2 e le eventuali misure di accompagnamento vengono adattate come misure di assistenza straordinarie.

Prima di adottare tali misure la Commissione consulta tempestivamente gli Stati membri dell'ambito degli organi competenti del Consiglio, indicando anche le eventuali misure complementari la cui adozione da parte del Consiglio è ritenuta utile.

La Commissione stabilisce che le operazioni sono conformi ai principi e agli obiettivi delle Nazioni Unite e in particolare che l'eventuale spiegamento di contingenti di pace e le operazioni di sostegno alla pace hanno ricevuto, in linea generale, il beneplacito dell'ONU. Per le operazioni tese a imporre la pace è necessario un mandato dell'ONU.

La Commissione stabilisce le procedure necessarie per garantire un controllo efficace ed indipendente della condotta delle forze impegnate in operazioni militari di monitoraggio o mantenimento della pace finanziate dalla Comunità e ne informa regolarmente il Consiglio.

cooperazione allo sviluppo, l'iniziativa di chiedere misure di sostegno per operazioni di mantenimento della pace incombe unicamente alle organizzazioni regionali e sottoregionali e ad altre coalizioni di Stati beneficiari.

Prima di adottare tali misure la Commissione si assicura che le operazioni proposte siano conformi ai principi e agli obiettivi delle Nazioni Unite e, in particolare, che lo spiegamento di forze di mantenimento della pace o le operazioni di sostegno alla pace abbiano ricevuto l'approvazione, nel senso più ampio del termine, del sistema delle Nazioni Unite.

La Commissione stabilisce altresì che le operazioni siano esclusivamente volte a ristabilire le condizioni di stabilità indispensabili alla ripresa dello sviluppo umano e sociale della zona in conflitto e che le risorse finanziarie e tecniche accordate dalla Comunità vengano utilizzate soltanto in coerenza con gli obiettivi della politica europea di sviluppo.

Motivazione

Se la Comunità dovesse essere investita della competenza di sostenere le operazioni di mantenimento della pace, le condizioni di fornitura del sostegno comunitario dovrebbero essere rigorosamente esplicitate. Gli obiettivi perseguiti dalle operazioni di mantenimento della pace sostenute finanziariamente dalla Comunità devono servire esclusivamente a permettere la ripresa dello sviluppo della zona colpita dal conflitto. L'unico interesse perseguito da un intervento militare dev'essere quello dello sviluppo delle popolazioni destabilizzate. Il Parlamento e il Consiglio vigilano a che le operazioni finanziate siano conformi a tale obiettivo.

Emendamento 16 Articolo 6, paragrafo 2

2. La Commissione può, su propria iniziativa, adottare misure preparatorie riguardanti le operazioni di sostegno alla pace, ivi compresa l'organizzazione di missioni d'inchiesta. La Commissione informa tempestivamente il Consiglio prima di finanziare tali misure preparatorie e tiene conto dei pareri del Consiglio nella successiva attuazione delle misure.

Non appena possibile e in ogni caso prima di adottare tali misure, la Commissione consulta il Parlamento e il Consiglio sull'opportunità di accordare un sostegno comunitario. In sede di presa di decisioni, la Commissione accorda particolare importanza alla volontà politica che il Parlamento europeo e il Consiglio hanno espresso nelle loro risoluzioni e rispettive conclusioni.

Le misure volte ad assicurare un sostegno allo spiegamento di forze di mantenimento della pace, quali previste all'articolo 2, lettera a) summenzionato, nonché tutte le misure di accompagnamento, vengono adottate quali misure di aiuto eccezionali.

La Commissione stabilisce procedure volte a garantire il seguito indipendente e effettivo della condotta delle forze impegnate in operazioni di vigilanza militare o di mantenimento dell pace finanziate dalla Comunità e informa regolarmente il Consiglio. Quest'ultimo si impegna a mettere a disposizione della Commissione tutte le risorse utili di cui dispongono i suoi membri per assistere la Commissione in tale compito.

Motivazione

Identica a quella dell'articolo 6, paragrafo 1.

Emendamento 17 Articolo 9

Adozione di nuove iniziative strategiche

Prima di adottare le misure di cui all'articolo 3, la Commissione, agendo in conformità con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, adotta gli orientamenti che definiscono il relativo quadro strategico, i mezzi finanziari da stanziare e la loro complementarità con l'assistenza fornita nell'ambito degli altri strumenti di assistenza esterna CE a sostegno di tali obiettivi.

soppresso

Motivazione

La soppressione di tale articolo è correlata alla soppressione dell'articolo 3 della proposta.

Emendamento 18 Articolo 12, paragrafo 2

- 2. Gli attori non statali che possono beneficiare del sostegno finanziario a titolo del presente regolamento sono in particolare: le organizzazioni non governative, le organizzazioni di popolazioni locali, le associazioni professionali e gruppi d'iniziativa locali, le cooperative, i sindacati, le organizzazioni rappresentative degli interessi economici e sociali, le organizzazioni locali (comprese le reti) che operano nel settore della cooperazione e dell'integrazione regionali decentralizzate, le associazioni di consumatori, le associazioni di donne e giovani, le organizzazioni che operano nel campo dell'insegnamento, della cultura, della ricerca e della scienza, le università, le chiese e le associazioni e comunità religiose, i mass media, nonché tutte le associazioni non governative e fondazioni indipendenti che possono dare il proprio contributo alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento.
- 2. Gli attori non statali che possono beneficiare del sostegno finanziario a titolo del presente regolamento sono in particolare: le organizzazioni non governative, gli enti locali, le organizzazioni di popolazioni locali, le associazioni professionali e gruppi d'iniziativa locali, le cooperative, i sindacati, le organizzazioni rappresentative degli interessi economici e sociali, le organizzazioni locali (comprese le reti) che operano nel settore della cooperazione e dell'integrazione regionali decentralizzate, le associazioni di consumatori, le associazioni di donne e giovani, le organizzazioni che operano nel campo dell'insegnamento, della cultura, della ricerca e della scienza, le università, le chiese e le associazioni e comunità religiose, i mass media, nonché tutte le associazioni non governative e fondazioni indipendenti che possono dare il proprio contributo alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento.

AD\587711IT.doc 27/34 PE 360.022v02-00

Emendamento 19 Articolo 13, trattino 6

- programmi di alleggerimento del debito;

soppresso

Emendamento 20 Articolo 14, paragrafo 1

1. Il finanziamento comunitario può coprire le spese relative ad azioni di preparazione, follow-up, monitoraggio, audit e valutazione, direttamente necessarie per l'attuazione del presente regolamento e per la realizzazione dei suoi obiettivi, in particolare gli studi, le riunioni, le azioni di informazione, sensibilizzazione, formazione e pubblicazione, le spese afferenti alle reti informatiche finalizzate allo scambio di informazioni, nonché qualsiasi altra spesa di sostegno amministrativo e tecnico alla quale la Commissione può ricorrere per la gestione del programma. Sono altresì comprese le spese del personale di sostegno amministrativo assunto dalle delegazioni della Commissione per la gestione delle azioni finanziate nell'ambito del presente regolamento.

1. Il finanziamento comunitario può coprire le spese relative ad azioni di preparazione, follow-up, monitoraggio, audit e valutazione, direttamente necessarie per l'attuazione del presente regolamento e per la realizzazione dei suoi obiettivi, in particolare gli studi, le riunioni, le azioni di informazione, sensibilizzazione, formazione e pubblicazione, le spese afferenti alle reti informatiche finalizzate allo scambio di informazioni, nonché qualsiasi altra spesa di sostegno amministrativo e tecnico alla quale la Commissione può ricorrere per la gestione del programma. Sono altresì comprese le spese del personale di sostegno amministrativo assunto dalle delegazioni della Commissione per la gestione delle azioni finanziate nell'ambito del presente regolamento. Infine essa crea una base di dati atta a garantire la capitalizzazione delle esperienze maturate. L'accesso a tale base è consentito a qualsiasi operatore ammissibile ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento.

Motivazione

Non pochi operatori in materia di sviluppo, con specifico riferimento alle ONG, deplorano che non siano capitalizzate e rese accessibili le esperienze acquisite in sede di attuazione, di progetti analoghi o equivalenti a quelli da essi programmati. Capitalizzando e rendendo accessibili tali esperienze gli operatori compierebbero progressi tutt'altro che trascurabili in sede di efficienza.

Emendamento 21 Articolo 15, paragrafo 1, trattino 1 gli Stati membri, in particolare i relativi enti pubblici e parastatali; gli Stati membri, in particolare i relativi enti pubblici e parastatali *e correlati enti decentrati quali gli enti locali*;

Motivazione

E' fondamentale avvalersi maggiormente delle straordinarie competenze e perizie di cui dispongono gli enti locali nell'intento di combinare le loro risorse finanziarie, talvolta notevoli in tale settore, con quelle della Comunità.

Emendamento 22 Articolo 16, paragrafo 1

1. Le misure finanziate a titolo del presente regolamento sono attuate conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

1. Le misure finanziate a titolo del presente regolamento sono attuate conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione propone al Consiglio una revisione del regolamento finanziario per inserirvi una procedura derogatoria tesa a consentire alle piccole e medie ONG l'accesso agli aiuti comunitari esterni agevolando, pertanto, il finanziamento di microprogetti e progetti meso.

Motivazione

La Comunità tende a finanziare in via prioritaria progetti di ampia portata e ciò si spiega con le economie di scala che si conseguono. Le vigenti norme finanziarie sono estremamente esigenti e vincolanti per le piccole e medie ONG che spesso non sono ammissibili non certo per mancanza di competenza o di probità. Privandosi dell'intervento di una tale categoria di operatori, si sorvola su non poche esigenze elementari dei paesi beneficiari.

Emendamento 23 Articolo 19

1. La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento è aperta a tutte le persone Le norme di partecipazione e di origine applicabili al presente regolamento sono quelle stabilite dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n.

AD\587711IT.doc 29/34 PE 360.022v02-00

fisiche o giuridiche degli Stati membri della Comunità europea che rientrano nel campo d'applicazione dei trattati.

- 2. La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento è aperta anche a tutte le persone fisiche e giuridiche
- dei paesi che beneficiano dello strumento di preadesione,
- dei paesi dello Spazio economico europeo che non appartengono all'UE, e
- di qualsiasi altro territorio o paese terzo qualora sia stato istituito un accesso reciproco l'assistenza esterna.
- 3. Nel caso delle misure adottate da un qualsiasi paese terzo considerato come un paese meno avanzato in base ai criteri OCSE la partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione è aperta su base globale.
- 4. Nel caso delle misure di assistenza straordinarie e dei programmi transitori di cui al precedente articolo 4, la partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione è aperta su base globale.
- 5. La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione e alle norme di origine è aperta:
- nel caso delle misure adottate nel quadro di una strategia tematica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, a qualsiasi persona fisica o giuridica dei paesi in via di sviluppo o dei paesi in transizione quali definiti dall'OCSE, nonché di qualsiasi altro paese ammissibile ai sensi del programma tematico;
- nel caso delle misure adottate nel quadro di una strategia nazionale o regionale di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili secondo l'atto di base nell'ambito del quale è stata adottata la

.../... sull'accesso agli aiuti esterni. [non ancora pubblicato].

strategia;

- nel caso delle misure adottate nel quadro di una strategia regionale di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), a tutte le persone fisiche e giuridiche dei paesi o territori cui è diretta tale strategia.
- 6. La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento è aperta alle organizzazioni internazionali.
- 7. Gli esperti proposti nell'ambito delle procedure di aggiudicazione dei contratti non devono adempiere alle suddette norme sulla nazionalità.
- 8. Tutte le forniture e i materiali acquistati nell'ambito di contratti finanziati nell'ambito del presente regolamento devono essere originari della Comunità o di un paese ammissibile secondo la definizione di cui ai precedenti paragrafi 2-5.
- 9. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche dei territori o paesi terzi che vantano legami economici, commerciali o geografici storici con il paese partner può essere autorizzata caso per caso. Inoltre, in casi debitamente giustificati, la Commissione può autorizzare la partecipazione di persone fisiche e giuridiche di altri paesi o utilizzare le forniture e i materiali di origine diversa.

Motivazione

Il Parlamento e il Consiglio hanno appena concluso l'esame delle condizioni di accesso agli aiuti esterni della Comunità approvandone un regolamento. E' pertanto ovvio riferirsi a quest'ultimo stadio della legislazione per conoscerete le condizioni di partecipazione e di origine.

Emendamento 24 Articolo 23

Valutazione

La Commissione procede ad una regolare valutazione dei risultati delle politiche e dei programmi geografici e tematici, delle politiche settoriali, nonché dell'efficacia della programmazione, nell'intento di verificare il perseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future. La Commissione trasmette le relazioni di valutazione al comitato istituito ai sensi dell'articolo 25.

Valutazione *e relazione di attività*

Si procede ad una regolare valutazione della politica comunitaria di stabilità onde quantificare i risultati e l'efficacia delle azioni varate in base al presente regolamento.

Ai fini di una siffatta valutazione, la Commissione insedia un comitato interistituzionale di valutazione composto da rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Il Comitato adotta il suo regolamento interno e la Commissione ne cura la segreteria.

Tale comitato si prefigge di incaricare gli esperti indipendenti, definire i termini di riferimento delle loro missioni e presentare relazioni che traggano le conclusioni di tali valutazioni. Così facendo, il Comitato verifica se gli obiettivi della Dichiarazione sulla strategia europea di stabilità siano stati conseguiti.

Infine, il Comitato predispone raccomandazioni onde proporre alla Commissione miglioramenti in vista di future operazioni. La Commissione si impegna a tenere in debito conto tali raccomandazioni per le future attuazioni.

Il Comitato trasmette le sue raccomandazioni alle tre istituzioni che lo compongono.

Motivazione

La Commissione propone un'autovalutazione dei risultati della sua politica. Così facendo, essa rischia di essere imparziale in quanto giudice e parte in causa. Per questo motivo si propone di istituire un meccanismo di valutazione esterna sotto forma di un comitato

PE 360.022v02-00 32/34 AD\587711IT.doc

tripartito, con il risultato di rendere più obiettive le valutazioni e relative conclusioni.

Emendamento 25 Articolo 26

Revisione

Entro il *31 dicembre 2011*, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio *delle proposte sul futuro del presente regolamento ed eventuali* modifiche *ritenute opportune*

Revisione intermedia

Entro e non oltre il 31 giugno 2010, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dei tre primi anni di attuazione del presente strumento, corredata di una proposta legislativa di revisione comprensiva delle modifiche necessarie

Motivazione

Il presente emendamento mira a recepire nel corpo dello strumento di stabilità i risultati del colloquio a tre fra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione. Onde fugare le preoccupazioni del Parlamento circa la sua esclusione dalle procedure di decisione dei vari strumenti di cooperazione esterna, la Commissione ha proposto l'inserimento di clausole di revisione intermedia nonché una data di scadenza (vedasi emendamento successivo) ossia una revisione obbligatoria ogni 3-4 anni.

Emendamento 26 Articolo 26 bis (nuovo)

Articolo 26 bis

Data d'entrata in vigore e di scadenza

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007 e scade il 31 dicembre 2013.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per la stabilità
Riferimenti	COM(2004)0630 - C6-0251/2004 - 2004/0223(COD)
Commissione competente per il merito	AFET
Parere espresso da Annuncio in Aula	DEVE 11.1.2005
Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula	13.1.2005
Relatore per parere Nomina	Pierre Schapira 2.12.2004
Relatore per parere sostituito	
Esame in commissione	21.6.2005 13.7.2005 5.10.2005
Approvazione	14.11.2005
Esito della votazione finale	+: 20 -: 2 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Margrete Auken, Alessandro Battilocchio, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Fernando Fernández Martín, Michael Gahler, Filip Andrzej Kaczmarek, Girts Valdis Kristovskis, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Anna Záborská.
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Marie-Hélène Aubert, Ana Maria Gomes, Manolis Mavrommatis, Karin Scheele, Zbigniew Zaleski
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Elisa Ferreira, Pier Antonio Panzeri.
Osservazioni (disponibili in una sola lingua)	